Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

Legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10 (Art. 4)

Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 15 settembre 1998, n. 38, suppl. n. 1.

Art. 4

Istituzione della tassa automobilistica provinciale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita la tassa automobilistica provinciale, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268* (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come modificato dall'*articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432*. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, dalla predetta data cessa l'applicazione nel territorio della Provincia di Trento della tassa automobilistica erariale di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39* (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), come da ultimo modificato dal *decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43*.

2. In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalità di applicazione del tributo, fatta eccezione per quanto disposto al comma 3, rimangono assoggettati alla disciplina prevista dal *decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953*, nonché alle altre disposizioni previste per la tassa automobilistica erariale e regionale vigenti nel restante territorio nazionale. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale, a decorrere dal pagamento avente scadenza nel mese di settembre 1999, i veicoli di proprietà della Provincia autonoma di Trento [(7)].

3. Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero e di applicazione delle sanzioni e il relativo contenzioso, nonché le modalità per la concessione di agevolazioni, di riduzioni, di esecuzioni e di sospensioni e i casi e le modalità di rimborso, sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione del presente articolo [(8)] [(9)].

3-bis. Fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo per l'intero periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 non sono applicate sanzioni in caso di ritardato versamento del primo bollo, purché il versamento sia effettuato entro la fine del mese successivo all'immatricolazione [(10)].

3-ter. Al fine di incrementare la possibilità di controllo dell'amministrazione, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere previste, in relazione a volumi significativi di gettito, modalità di pagamento da parte dei soggetti riscossori anche diverse dalla procedura bancaria di addebito automatico; in corrispondenza sono adeguate le relative garanzie da prestare, che devono essere rapportate alle nuove modalità di accertamento dell'avvenuto pagamento [(11)].

3-quater. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti, anche in relazione all'effettuazione di controlli preventivi circa la correttezza del versamento della tassa, i casi e i limiti in cui il costo di esazione è assunto dalla Provincia [(12)].

4. Il regolamento di cui al comma 3 può altresì prevedere l'affidamento a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, dell'attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale.

5. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale la Giunta provinciale è autorizzata, con apposita deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, a modificare le tariffe entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa statale a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo. In prima applicazione la predetta deliberazione è assunta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma con effetto sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2013 [(13)] [(14)].

5-bis. L'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale è sospeso per i veicoli usati acquisiti per la rivendita ai sensi dell'*articolo 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41* (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 marzo 1995, n. 85*, dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto nel pubblico registro automobilistico (PRA), finché il veicolo non è più destinato alla rivendita. [(15)]

5-ter. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene entro il termine stabilito dall'*articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada), la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell'acquisizione del veicolo. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data dell'acquisizione del veicolo. [(16)]

5-quater. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene oltre il termine stabilito dall'*articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992* la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della trascrizione nel PRA. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data della trascrizione nel PRA. [(17)]

5-quinquies. Se il veicolo è posto in circolazione prima della rivendita, salvo la circolazione con targa di prova, le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa. [(18)]

5-sexies. Non si applicano i commi da 43 a 48 dell'*articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953* (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1983, n. 53*, relativi all'interruzione

dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate e al pagamento del diritto fisso. (19)

5-septies. I commi da 5-bis a 5-sexies si applicano ai veicoli usati acquisiti per la rivendita dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio con atto di vendita sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2022. (20)

6. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, approvato ai sensi dell'*articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449* (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); in sede di prima applicazione del presente articolo la Giunta provinciale può affidare, con apposita convenzione di durata massima di due anni, i servizi di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale all'Automobile club d'Italia (ACI).

6-bis. L'intestatario è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica provinciale in caso di demolizione o furto del veicolo. L'esonero spetta a condizione che la consegna al centro autorizzato per la demolizione, o il furto regolarmente denunciato, siano avvenuti entro il termine utile per il pagamento relativo a ciascun periodo tributario, e che entro sessanta giorni dalla consegna o dal furto sia presentata domanda di annotazione al pubblico registro automobilistico. È ammesso il rimborso della tassa eventualmente già corrisposta (21).

6-ter. I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. I veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. Questo comma si applica ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia fino al 31 dicembre 2021. (22)

6-quater. Per i versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2012:

a) gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate sono esentati dal pagamento della tassa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose;

b) la disciplina dell'articolo 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) della *legge 21 novembre 2000, n. 342*, è estesa ai veicoli d'interesse storico e collezionistico indicati nell'*articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada) (23).

6-quinquies. Le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria possono eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche alle scadenze stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'*articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463*),

nel testo volta a volta vigente, per i veicoli di cui sono proprietarie ai sensi dell'*articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953* (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1983, n. 53*. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di esecuzione del versamento cumulativo [(24)].

6-sexies. Dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica italiana, Registro storico dell'Automobile club d'Italia. In caso di utilizzazione su pubblica strada i veicoli esentati sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli. [(25)]

6-septies. Sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 47 del 2017, il fermo amministrativo disposto ai sensi dell'*articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) non esonera dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale. Non si procede comunque al recupero della tassa automobilistica in relazione alle scadenze di pagamento precedenti alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2017. [(26)]

6-octies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, con riferimento alle emissioni di anidride carbonica risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione, nel campo V7, per la seguente durata, espressa in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera:

a) per emissioni anidride carbonica da 1 a 30 g/km, esenzione di sessanta mesi

b) per emissioni anidride carbonica da 31 a 60 g/km, esenzione di trentasei mesi;

c) per emissioni anidride carbonica da 61 a 95 g/km, esenzione di ventiquattro mesi;

d) per emissioni anidride carbonica da 96 a 135 g/km, esenzione di dodici mesi. [(27)]

6-nonies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per sessanta mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera. (28)

6-decies. Per gli autoveicoli che entrano nella competenza tributaria della Provincia successivamente alla data di prima immatricolazione, anche estera, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza tributaria della Provincia fino al termine del rispettivo periodo di esenzione, decorrente dalla data di prima immatricolazione, anche estera. (29)

6-undecies. I commi da 6-octies a 6-decies si applicano ai veicoli immatricolati in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia a partire dal 1° gennaio 2022. (30)

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

---

(7) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lettera a)* *della* *L.P. 27 agosto 1999, n. 3*.

(8) Comma così modificato prima dall'*art. 3, comma 1, lettera b)* *della* *L.P. 27 agosto 1999, n. 3* e poi dall'*art. 9, comma 1, lettera a)*, *L.P. 27 dicembre 2011, n. 18*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(9) Si veda il *D.P.G.P. 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg* per il "Regolamento di esecuzione" di cui al presente comma. Si veda, inoltre, il *D.P.P. 17 agosto 2004, n. 12-22/Leg.* che ha modificato il regolamento di esecuzione del presente comma.

(10) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.P. 27 dicembre 2011, n. 18*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 1, lettera a)*, *L.P. 27 dicembre 2012, n. 25*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(12) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.P. 30 dicembre 2015, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(13) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 1, lettera b)*, *L.P. 27 dicembre 2012, n. 25*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(14) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.P. 27 dicembre 2012, n. 2866* e la *Delib.G.P. 7 dicembre 2018, n. 2241*.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(16) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(17) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(20) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(21) Comma aggiunto dall'*art. 11 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1*.

(22) Comma aggiunto dall'*art. 28, comma 1*, *L.P. 27 dicembre 2010, n. 27*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera c)*, *L.P. 27 dicembre 2011, n. 18*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dall'*art. 13, comma 1, lettera c)*, *L.P. 27 dicembre 2012, n. 25*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dall'*art. 3, comma 1, lett. b)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(23) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera d)*, *L.P. 27 dicembre 2011, n. 18*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(24) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 1, lettera d)*, *L.P. 27 dicembre 2012, n. 25*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(25) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1*, *L.P. 3 giugno 2015, n. 9*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(26) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1*, *L.P. 29 dicembre 2017, n. 18*, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.

(27) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(28) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(29) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(30) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.